



FOGLIO INFORMATIVO DILAZIONI DI PAGAMENTO

Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerta *Fuori Sede*:

Nome/Cognome: _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

CARATTERISTICHE E PRINCIPALI RISCHI

Che cosa sono le dilazioni di pagamento

Concessione al debitore ceduto ("cliente") di una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca, da parte di terzi fornitori/creditori del cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la Banca. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal fornitore/cedente alla Banca, la durata della dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca al cliente.

Rischi a carico del cliente

Con la sottoscrizione del contratto, il cliente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del fornitore/cedente. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione alla Banca di tali riserve e/o contestazioni, il cliente non potrà più opporle alla Banca in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste, fermo restando ogni diritto della Banca nei confronti del fornitore/cedente.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL SERVIZI

| <u>COMMISSIONI DI DILAZIONE</u> | <u>COSTI (LIMITE MAX)</u> |
|--|--------------------------------------|
| ALLA CESSIONE | |
| COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO DI NOTE CREDITO | 0,50% |
| COMMISSIONE DEBITORE MENSILE SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO DI NOTE CREDITO | 0,50% |
| COMMISSIONE PERIODICA DI RITARDATO PAGAMENTO | 0,50% |
| Può essere posta a carico del cedente una somma a titolo di Commissione Minima Annuua garantita che il Debitore dovrà riconoscere nel caso in cui le commissioni effettivamente maturate in ciascun anno, risultino inferiori all'importo convenuto come minimo annuo garantito. Tale commissione è indivisibile/non frazionabile, ossia è dovuta anche se il rapporto contrattuale risulti di durata inferiore all'anno per intervenuto recesso da parte del Debitore. | |
| <u>SPESE</u> | <u>COSTI (LIMITE MAX)</u> |
| INCASSO | |
| SPESE PER INCASSO ASSEGNI / RICEVUTE / EFFETTI | € 2,00 |
| SPESE PER INCASSO E EMISSIONE RI.BA. | € 2,00 |
| SPESE PER INCASSO SDD | € 2,00 |
| SPESE PER ASSEGNI / RICEVUTE / EFFETTI INSOLUTI O PROTESTATI | € 5,00 |
| SPESE INSOLUTO | € 5,00 |
| SPESE RICHIAMO ASSEGNI / RICEVUTE /EFFETTI | € 5,00 |
| ISTRUTTORIA | |
| SPESE ISTRUTTORIA E/O RINNOVO PRATICA | € 250,00 |
| GESTIONE DOCUMENTI | |
| SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI | € 200,00 |
| SPESE RECUPERO BOLLI | € 2,00 |
| SPESE TENUTA CONTO | |
| SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALE | € 15,00 |
| SPESE BONIFICI | |
| SPESE PER EMISSIONE ORDINI DI PAGAMENTO | € 1,00 |
| <u>GIORNI VALUTA</u> | <u>COSTI (LIMITE MAX)</u> |
| INCASSO | |
| GIORNI VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO | 3 gg |
| GIORNI VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. EFFETTI | 3 gg |

| MATURITY | |
|---|---|
| GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ANTICIPO DILAZIONE INIZIO DILAZIONE | 3 gg |
| <u>INTERESSI DI DILAZIONE AL DEBITORE</u> | <u>COSTI</u> <u>(LIMITE MAX)</u> |
| TASSO APPLICABILE CON DIVISORE CIVILE 365/366 DIVISORE COMMERCIALE 360 | |
| INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA* | 5,00% P.A. |
| TASSO INTERESSI MORATORI* | 5,00% P.A. |

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge la ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, commissioni valutarie, spese postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L.108/1996), relativo alle operazioni di *factoring*, può essere consultato presso la sede o le filiali della Banca e sul sito internet (www.bancaubae.it).

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso da parte della Banca

La Banca potrà recedere dal contratto in via anticipata in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviare al cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso produrrà i suoi effetti.

Recesso da parte del cliente

La Banca, nel rispetto delle norme di volta in volta vigenti, può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con un preavviso di 2 mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, dandone comunicazione al cliente nei modi previsti dalla legge. Entro il medesimo termine il cliente può recedere dal contratto senza spese, ottenendo in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si intendono accettate se il cliente non esercita il diritto di recesso nell'anzidetto termine di due mesi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@ubae.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle

controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

LEGENDA

Banca indica, oltre a BANCA UBAE S.p.A., anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

Cedente (Fornitore) indica l'impresa cliente della Banca, controparte del contratto di factoring;

Debitore (Cliente) indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti;

Credito indica:

- a) i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e relativi a somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore a titolo di pagamento di beni e/o di servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Banca, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti.

Alla Cessione dei Crediti sub a) si applica la Legge 21 febbraio 1991 n. 52 e sue successive modifiche, fatta salva - ove non derogata - la disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ. Quest'ultima disciplina si applica sempre alla Cessione dei Crediti sub b).

Dilazione: proroga della scadenza di pagamento prevista in fattura concessa dalla Banca, a suo insindacabile giudizio, al Cliente che ne faccia richiesta, contro pagamento da parte di quest'ultimo di un interesse di dilazione e di ritardato pagamento.

Interessi: Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365\366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in valute extra EMU.

*Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Potranno essere previste a carico del cedente delle clausole di tasso minimo, relativamente ai tassi per anticipazioni, sconti e dilazioni agganciati ad un listino tassi ufficiale.

Valuta: Data di addebito o di accredito di una somma di denaro, dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione di plus-factoring: Commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n. giorni.

Spese handling: Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Factoring: è un contratto con il quale la Banca acquista e, in taluni casi gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno, derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale del cedente, vantati da quest'ultimo verso un insieme predefinito di debitori. Con il contratto di factoring il cedente ha la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. In caso di cessione pro solvendo, il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto e, conseguentemente, il cedente assume il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Reclamo: Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.